

Regolamento recante: “Disposizioni regolamentari per l’esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali)”.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questo regolamento, in esecuzione degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (legge provinciale sugli animali d'affezione), individua e definisce:

- a) le modalità di organizzazione e di gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità di accesso all'anagrafe canina e i soggetti legittimati ad accedervi;
- c) le caratteristiche strutturali e i criteri per la costruzione dei rifugi e per il risanamento dei canili municipali e le modalità e i criteri per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario;
- d) le modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati all'anagrafe felina provinciale;
- e) i criteri e le modalità di svolgimento delle attività riconosciute agli enti e alle associazioni protezioniste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
- f) le modalità di esercizio delle funzioni esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito denominata azienda sanitaria, in materia di anagrafe canina e di prevenzione del randagismo.

Art. 2

Organizzazione e gestione dell'anagrafe canina provinciale

1. L'anagrafe canina, che si articola in sezioni comunali, è istituita e gestita dall'azienda sanitaria in collaborazione con i comuni.

2. All'anagrafe canina vengono registrate le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dei cani di proprietà e di quelli trovati vaganti sul territorio provinciale;
- b) i dati, le notizie ed i rilievi dell'azienda sanitaria ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria, relativi ai cani morsicatori e ai cani con aggressività non controllata, riguardanti situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

3. L'identificazione è attuata mediante un sistema elettronico a radiofrequenza (RFID), composto da un microchip e da un lettore di codici. Il microchip è un dispositivo, inserito sotto cute, utilizzato per memorizzare le informazioni relative all'identità del cane. Il lettore di codici è un dispositivo utilizzato per comunicare con il microchip che consente di riprodurre sul visualizzatore ottico il codice di identificazione memorizzato ed eventuali altre informazioni. I microchip e i lettori di codici sono conformi agli standard europei e alle norme ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785.

4. L'applicazione di microchip ai cani è effettuata, presso le rispettive strutture veterinarie, da veterinari pubblici oppure da veterinari liberi professionisti abilitati, tramite apposita convenzione, con l'azienda sanitaria. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip registrano contestualmente all'anagrafe canina gli animali identificati. La registrazione avviene mettendo in relazione l'animale individuato attraverso le sue caratteristiche e il codice di identificazione memorizzato nel microchip inserito sottocute con i dati identificativi del proprietario.

5. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe canina, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è garantito a:

- a) comuni;
- b) strutture provinciali competenti;

- c) veterinari pubblici;
- d) veterinari liberi professionisti abilitati ai sensi del comma 4;
- e) organi di vigilanza che ne facciano richiesta all'azienda sanitaria;
- f) enti o associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta all'azienda sanitaria;
- g) gestori di rifugi per cani.

6. I soggetti individuati dal comma 5 sono abilitati a ricevere, anche attraverso un sistema di messaggi di telefonia mobile, i dati identificativi del cane. L'azienda sanitaria può abilitare a ricevere i dati identificativi del cane anche soggetti diversi da quelli indicati dal comma 5. Il soggetto abilitato riceve i dati identificativi a seguito della trasmissione del codice di identificazione del microchip inserito sottocute.

Art. 3

Iscrizione all'anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore di un cane provvede all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina entro sessanta giorni dalla nascita o entro trenta giorni da quando ne viene in possesso, mediante l'identificazione e la registrazione dell'animale, secondo le modalità previste dall'articolo 2. L'iscrizione del cane precede in ogni caso la sua cessione a terzi.

2. Il proprietario o il detentore che per l'iscrizione all'anagrafe si avvale dell'azienda sanitaria, è tenuto al versamento della tariffa individuata nel tariffario provinciale.

3. Il veterinario che provvede all'identificazione di un cane per l'iscrizione all'anagrafe ha il compito di:

- a) verificare se il soggetto è già dotato di microchip;
- b) accertare l'integrità della confezione contenente il microchip e la corrispondenza del codice numerico riportato sulle fustelle della confezione o a livello dell'ago iniettore con quello memorizzato nel microchip;
- c) inserire sotto cute il microchip e attestarne l'avvenuta applicazione nei modi stabiliti dall'azienda sanitaria;
- d) procedere contestualmente o, in caso di impossibilità, nel più breve tempo possibile, alla registrazione all'anagrafe dei dati anagrafici dell'animale, del proprietario e del detentore;
- e) consegnare al richiedente una copia del modello di iscrizione, compilato in ogni sua parte, quale attestato di avvenuta registrazione del soggetto all'anagrafe canina;
- f) archiviare e mantenere disponibile una copia dell'attestato di avvenuta registrazione;
- g) informare il proprietario degli obblighi di legge derivanti dal possesso dell'animale.

4. I veterinari, nell'esercizio della loro attività, sono tenuti a verificare che il cane sia provvisto di microchip. Se il cane non è dotato di microchip, il veterinario provvede all'applicazione e quindi alla registrazione all'anagrafe canina. Se il proprietario o il detentore del cane non acconsente all'applicazione del microchip o se quest'ultimo risulta illeggibile, il veterinario deve darne comunicazione all'azienda sanitaria.

5. I comuni effettuano, con proprio personale, periodici controlli sull'esattezza dei dati anagrafici dei cani in proprietà o in detenzione dei residenti nel proprio territorio, provvedendo a dotare la propria polizia locale di dispositivo di lettura dei microchip.

6. L'azienda provinciale garantisce l'uniformità su tutto il territorio provinciale delle modalità di registrazione degli animali all'anagrafe canina, individuando, con proprio provvedimento, le procedure nel dettaglio e predisponendo la necessaria modulistica.

Art. 4

Variatione e cancellazione dell'iscrizione all'anagrafe canina

1. Il proprietario o il detentore del cane comunica al comune di residenza, per tutta la durata della vita dell'animale, le variazioni successive alla data dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina individuate nell'allegato A entro i termini previsti dal medesimo allegato.

2. L'azienda sanitaria individua nel provvedimento previsto dall'articolo 3, comma 6, le modalità di aggiornamento informatico dell'anagrafe canina ad opera dei comuni, garantendo, se necessario, un idoneo supporto e un'adeguata formazione del personale.

Art. 5

Rifugi per cani

1. Per rifugio per cani, di seguito denominato rifugio, si intende una struttura destinata al ricovero permanente dei cani vaganti e per i quali non è stato possibile rintracciare il proprietario.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione dei rifugi nel rispetto delle caratteristiche strutturali e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 e possono affidarli in gestione, sulla base di convenzioni, ad enti, ad associazioni protezioniste e a privati. Nelle predette convenzioni sono definiti gli adempimenti e gli obblighi in ordine al mantenimento e alla custodia degli animali ospitati, secondo quanto previsto da questo regolamento.

3. I rifugi possono accogliere in custodia, a pagamento, anche cani di proprietà, salvi i casi di esenzione dal pagamento stabiliti dal comune.

4. Per sopperire ad esigenze contingenti i comuni, singoli od associati, devono dotarsi di una struttura minimale destinata al ricovero dei cani per il tempo necessario all'espletamento delle prime verifiche anagrafiche e sanitarie. In tale struttura sono garantite le condizioni di benessere animale anche sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda sanitaria.

5. I dati relativi alle presenze e alle movimentazioni dei singoli soggetti ospitati nelle strutture previste da questo articolo sono riportati nel registro delle presenze.

6. Le strutture previste da questo articolo sono soggette al controllo sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 6

Criteri e caratteristiche strutturali per la costruzione dei rifugi

1. La costruzione dei rifugi per cani deve soddisfare le caratteristiche strutturali di seguito indicate, prevedendo:

- a) un reparto di accettazione con box individuali per l'espletamento delle procedure di identificazione, di controllo sanitario e dei trattamenti profilattici;
- b) un reparto sanitario di isolamento con box individuali per una capienza pari al dieci per cento del numero complessivo, riservato alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria a degenza e a cura;
- c) uno spazio chiuso per il deposito degli alimenti per animali;
- d) un reparto infermeria per le cure veterinarie e per gli interventi di pronto soccorso;
- e) un locale idoneo o un congelatore per la conservazione delle carcasse di cani morti in attesa di essere recapitate alle strutture autorizzate per la loro eliminazione o ai laboratori diagnostici in caso sia necessario accertare la causa del decesso o raccogliere informazioni a fini epidemiologici;
- f) uno spazio destinato esclusivamente ai detersivi, ai disinfettanti e alle attrezzature di pulizia;
- g) contenitori adeguati per dimensioni e caratteristiche strutturali, per la raccolta e lo smaltimento delle deiezioni;
- h) un'area adibita al lavaggio, attrezzata con vasca lavatoio e relativi utensili; le dimensioni devono essere adeguate alle attrezzature utilizzate e al numero di cani ospitati;
- i) un reparto protetto per il ricovero delle cucciolate;

- j) uno spogliatoio per il personale, di dimensioni adeguate rispetto al numero degli addetti, con annessi servizi igienici e doccia;
- k) un reparto destinato all'attività amministrativa.

2. La costruzione dei rifugi per cani deve rispettare i seguenti criteri:

- a) le superfici minime dei box o dei recinti devono fare riferimento ai parametri fissati dalle norme vigenti, anche con riferimento alla razza e alle dimensioni del cane, nonché garantire il miglior confort rispetto alle caratteristiche etologiche e biologiche degli animali ricoverati. E' data la preferenza a box dotati di parchetto esterno;
- b) i box devono essere costruiti con materiali che facilitino le operazioni di pulizia, di lavaggio e di disinfezione e devono consentire il confinamento del cane per l'espletamento delle medesime operazioni;
- c) i box devono essere dotati di cuccia o di adeguato spazio per il riposo;
- d) il pavimento del box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio;
- e) i divisori fra recinti devono essere costruiti in modo da evitare lo stress visivo fra cani di box adiacenti ed eventuali ferimenti;
- f) i recinti devono essere sufficientemente spaziosi, per assicurare un moto fisiologicamente naturale, avere adeguata inclinazione di drenaggio e il settore giorno deve essere parzialmente coperto.

Art. 7

Adeguamento delle strutture per cani esistenti

1. Le strutture per cani esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, entro un anno dalla medesima data, sono adeguati alle caratteristiche strutturali e ai criteri previsti dall'articolo 6 per la costruzione dei rifugi.

Art. 8

Organizzazione sanitaria dei rifugi

1. I rifugi devono garantire buone condizioni di vita degli animali ospitati, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposti a controllo e sorveglianza sanitaria ad opera dell'azienda sanitaria, con riferimento alle principali malattie infettive e zoonosi.

2. I trattamenti vaccinali e profilattici eseguiti presso i rifugi sono a carico dell'azienda sanitaria. Le azioni di disinfezione e di derattizzazione sono a carico del soggetto gestore del rifugio.

3. L'assistenza medica e chirurgica di base per gli animali senza proprietario ospitati presso i rifugi è erogata dall'azienda sanitaria direttamente o tramite convenzione con strutture private e i relativi oneri sono a carico dell'azienda sanitaria.

4. Il gestore del rifugio ha l'obbligo di predisporre e tenere il registro delle presenze dei cani, i piani di disinfezione, di derattizzazione, di disinfestazione e di smaltimento delle carcasse e delle deiezioni.

Art. 9

Apertura al pubblico dei rifugi

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani ospitati, i comuni stabiliscono orari giornalieri di apertura al pubblico del rifugio e le norme di accesso e di comportamento per il pubblico, nel rispetto dell'incolumità dei visitatori e della tranquillità degli animali ospitati. Gli orari di apertura e le norme di comportamento sono esposti, in modo visibile, all'entrata del rifugio.

2. Il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di cittadini per lo svolgimento dell'attività della struttura.

3. Il gestore del rifugio acquisisce le evidenze dello svolgimento di percorsi formativi o della competenza dei collaboratori volontari indicati dal comma 2, con particolare riferimento alla conoscenza degli aspetti comportamentali, relazionali e sanitari dei cani e si dota di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile.

Art. 10

Recupero, trasporto e custodia dei cani vaganti

1. I comuni, singoli o associati, si dotano di un lettore di codici idoneo all'identificazione dei cani vaganti.

2. I comuni provvedono al recupero di cani incustoditi e vaganti sul proprio territorio con sistemi tali da non causare sofferenze all'animale.

3. Dopo il recupero dell'animale, il personale del comune procede all'identificazione attraverso il microchip e avvisa il proprietario che è tenuto a rientrarne prontamente in possesso. Se non è possibile rintracciarne il responsabile, l'animale è condotto in un rifugio. Il gestore del rifugio, entro tre giorni dall'accoglimento, comunica al proprietario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta cattura e l'invito a ritirare l'animale; nella stessa comunicazione sono indicati le spese per il recupero, le spese della custodia e le spese per le prestazioni sanitarie eventualmente prestate durante il periodo della custodia. Il responsabile dell'animale è tenuto a corrispondere al comune le predette somme.

4. Le spese della custodia in rifugio sono stabilite nella misura forfetaria di euro 20,00 a giorno. Sono esenti dal pagamento delle spese indicate dal comma 3 i titolari di pensioni sociali.

5. Il gestore del rifugio, entro cinque giorni dalla cattura, provvede all'iscrizione all'anagrafe canina dei cani recuperati e accolti nel rifugio non iscritti all'anagrafe medesima.

6. I cani recuperati privi di microchip sono consegnati al proprietario o al detentore che li reclamano entro sessanta giorni dalla cattura, previo il pagamento delle spese indicate dal comma 3 e di quelle per l'iscrizione all'anagrafe.

7. I cani recuperati privi di microchip e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono essere ceduti a privati che offrano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni protezioniste. Le spese sostenute per il recupero, la custodia e l'iscrizione all'anagrafe canina sono a carico del comune nel cui territorio il cane è stato catturato.

8. Gli enti e le associazioni protezioniste che si attivano per trovare un soggetto a cui affidare il cane recuperato, individuano una procedura interna per l'accertamento delle necessarie qualità e caratteristiche del soggetto affidatario, tenuto anche conto di quanto indicato dall'articolo 3 della legge provinciale n. 4 del 2012. In nessun caso gli enti e le associazioni possono richiedere al soggetto affidatario somme di denaro, sia nelle fasi di accertamento, che in occasione dell'affidamento vero e proprio.

Art. 11

Tutela dei gatti liberi

1. I comuni segnalano all'azienda sanitaria la presenza sul proprio territorio di colonie di gatti che vivono in libertà. Sulla base di tali segnalazioni l'azienda sanitaria provvede al controllo delle nascite dei gatti secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

2. Per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'azienda sanitaria possono avvalersi di enti e associazioni protezioniste sulla base di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. I gatti delle colonie feline sono identificati mediante microchip al momento della sterilizzazione e contestualmente registrati all'anagrafe felina a nome del comune territorialmente competente. Per le modalità di iscrizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni indicate agli articoli 2 e 3.

4. Gli oneri concernenti l'assistenza medica e chirurgica di base e di pronto soccorso ai gatti che vivono in libertà sono a carico dell'azienda sanitaria.

Art. 12

Controllo della popolazione dei cani e dei gatti

1. Su richiesta dei singoli comuni, l'unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'azienda sanitaria, anche sulla base di convenzioni con veterinari liberi professionisti, predispone ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni di cani e di gatti mediante sterilizzazione.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere effettuati, a proprie spese, dagli enti, dalle associazioni protezioniste o da privati, previa autorizzazione del comune.

3. I cani ricoverati nelle strutture individuate dall'articolo 5 possono essere soppressi soltanto se è stata accertata e provata la loro pericolosità o se sono affetti da forme patologiche gravi o non curabili.

4. La soppressione dei cani deve essere deliberata da un comitato costituito, per ogni rifugio, dal responsabile del rifugio o da un suo delegato, da un esperto individuato dal responsabile stesso, da un medico veterinario dell'azienda sanitaria e da un medico veterinario indicato dall'ordine dei veterinari della provincia di Trento. La soppressione è effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico.

5. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Art. 13

Modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati all'anagrafe felina provinciale

1. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria e i dati e le notizie ritenuti utili ai fini della sicurezza pubblica e sanitaria.

2. Tenuto conto del carattere di volontarietà dell'iscrizione, all'iscrizione si applicano in quanto compatibili le disposizioni indicate agli articoli 2 e 3.

Art. 14

Interoperabilità tra anagrafi

1. L'azienda sanitaria garantisce l'interoperabilità tra anagrafi provinciali e anagrafe nazionale sulla base delle modalità tecniche ed operative identificate dal Ministero della Salute.

Art. 15

Attività di vigilanza

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'azienda sanitaria trasmette alla competente struttura provinciale una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente contenente:

- una dettagliata descrizione delle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazione, in relazione al mancato rispetto dei doveri dei responsabili di animali, elencando tipologie e numero delle violazioni rilevate;

- una esaustiva e dettagliata indicazione degli elementi che consentano alla Giunta provinciale di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2012, a garanzia del perseguimento delle finalità indicate dal medesimo articolo 1, commi 1 e 2, eventualmente anche individuando proposte di intervento di competenza della Giunta provinciale medesima.

2. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legge provinciale n. 4 del 2012, i corpi di polizia locale e il corpo forestale provinciale possono richiedere l'affiancamento di personale dell'azienda sanitaria.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale n. 4 del 2012, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e di attuazione della legge n. 281 del 1991;
- l'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie).

2. A partire dalla data indicata dal comma 1 è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2007, n. 4-84/Leg. (Regolamento avente ad oggetto "Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina e all'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo)").

TABELLA A: VARIAZIONE DEI DATI DELL'ANAGRAFE CANINA DA COMUNICARE AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE.

EVENTO	TERMINE
- cambio di residenza del proprietario	- entro trenta giorni dal cambio di residenza
- cessione a terzi del cane	- entro trenta giorni dalla cessione
- scomparsa/ritrovamento del cane	- entro tre giorni dall'evento
- morte del cane	- entro trenta giorni dall'evento